

Codice A1410A

D.D. 12 dicembre 2017, n. 818

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "La Rondinella", sita in Rondissone (TO).

Con D. D. n. 354/A1410A del 26/05/2017 si rilasciava parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità inerente l'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo La Rondinella", sita in Rondissone (TO), Via G. Marconi n. 53/A, con la trasformazione del Centro Diurno Alzheimer da 20 posti utente in un nucleo da 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

La verifica di compatibilità succitata è collegata alla presentazione di una DIA/SCIA presso gli uffici del comune di Rondissone; nel caso in cui tale presentazione non avvenga entro sei mesi dalla data del provvedimento regionale, il parere di verifica di compatibilità decade automaticamente e deve essere presentata una nuova richiesta.

Con nota del 31/10/2017 (prot. n. 21951/A1410A del 2/11/2017), il sindaco di Rondissone (TO) comunicava agli uffici regionali, tra l'altro, che "... omissis ... l'Amministrazione C.le nelle more di espletamento (oramai in definizione) della gara per l'individuazione del nuovo operatore economico per la gestione globale della Casa di Riposo, non ha le dovute garanzie di poter rispettare tale scadenza ... omissis". Sulla base di tale considerazione, il comune di Rondissone ripresentava la richiesta di verifica di compatibilità di cui sopra, inerente la trasformazione del Centro Diurno Alzheimer da 20 posti utente in un nucleo da 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili, presso la struttura socio-sanitaria "Casa di riposo La Rondinella", sita in Rondissone (TO), Via G. Marconi n. 53/A.

Entro il giorno 26 novembre 2017 non è pervenuta agli uffici regionali alcuna comunicazione di presentazione della DIA/SCIA per cui il parere favorevole di cui alla D. D. n. 354/A1410A del 26/05/2017 è da ritenersi non più valido.

Si deve aprire, pertanto, un nuovo procedimento di verifica di compatibilità, e si acquisisce nuovamente, sulla base del principio di economicità dell'attività amministrativa, il parere favorevole sulla richiesta di verifica di compatibilità succitata già espresso dal Direttore Generale dell'ASL TO4 con nota del 17/11/2016 (prot. n. 23511/A1410A del 18/11/2016).

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 21 giugno 2017, n. 411/A1410A

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo La Rondinella", sita in Rondissone (TO), Via Marconi n. 53/A, con la trasformazione del Centro Diurno Alzheimer da 20 posti utente in un nucleo da 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

La verifica di compatibilità in oggetto ha validità di sei mesi entro i quali il richiedente deve comunicare alla Regione – Direzione Sanità – Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale la data di presentazione della DIA/SCIA in Comune. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, ai fini della DIA/SCIA deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla realizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Vittorio Demicheli